

Voucher per digitalizzazione PMI.....	1
Cassetto digitale dell'imprenditore.....	2
Attività commerciali ingannevoli .....	2
Bonus pubblicità.....	2

Anticipazioni sulla Legge Finanziaria 2018.....	3
Detrazione IVA a credito 2047 – stretta sui termini .....	4

## VOUCHER PER DIGITALIZZAZIONE PMI

***Investimenti nella digitalizzazione delle piccole e medie imprese possono essere oggetto di incentivazione pubblica. Le domande sono da presentare entro fine gennaio 2018.***

L'incentivo viene erogato sotto forma di contributo in conto capitale nella misura del 50% (al massimo) della somma riconosciuta e può arrivare fino ad un massimo di EUR 10.000 per impresa.

Le domande possono essere presentate dalle ore 10.00 del 30 gennaio 2018 e fino al 09 febbraio 2018, attraverso il sito del Ministero dello Sviluppo Economico [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it) . Tutti i richiedenti accedono al contributo; se le richieste superano l'importo previsto, la percentuale di contributo di ogni richiesta viene ridotta corrispondentemente.

Il contributo è previsto per l'acquisto di software, hardware e per prestazioni tecniche connesse e volte all'incremento delle prestazioni digitali dell'impresa, all'ammodernamento dell'organizzazione di lavoro attraverso l'impiego di mezzi tecnici, allo sviluppo di soluzioni di e-commerce inclusi i costi per l'acquisto di software specifici per transazioni online e sicurezza della rete e alla formazione nel settore della tecnologia informatica.

Inoltre vengono incentivati misure per la realizzazione di connessioni a banda larga e connessioni tramite satellite, nel caso non sia possibile realizzare una connessione terrestre.

Per le connessioni a banda larga sono presentabili spese di attivazione del sistema, come quelle dell'infrastruttura e della tecnologica adeguata, come al fornitura, la posa e messa in servizio del cablaggio necessario, della rete e degli impianti di connessione alla rete a banda larga, inoltre l'acquisto e la messa in servizio delle parabole e antenne per la ricezione del segnale satellitare. Non sono agevolabili i canoni di utilizzo del sistema.

La domanda deve esser presentata esclusivamente in forma digitale attraverso il portale del Ministero. Per poter presentare la domanda servono un indirizzo PEC funzionante e la firma digitale del legale rappresentante.

Le misure ed i lavori oggetto del contributo possono partire solo dopo la pubblicazione degli importi assegnati dal bando sul sito del Ministero. Questa data in questo momento è ancora incerta, probabilmente serviranno un paio di settimane (se non mesi). La faccenda è pertanto di difficile pianificazione.

Gli investimenti devono essere conclusi entro 6 mesi dalla pubblicazione degli importi assegnati. Vale come inizio la data del primo documento di spesa, mentre la data dell'ultimo vale come chiusura dell'attività di investimento.

Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori deve essere presentata la domanda di liquidazione del contributo, anche questa solo in forma telematica attraverso il sito del Ministero. Alla domanda di liquidazione va allegato l'estratto conto bancario che certifica l'avvenuto pagamento delle fatture oggetto del contributo e la dichiarazione liberatoria da parte del fornitore.

Inoltre le fatture oggetto del contributo devono essere "contrassegnate" dalla dicitura "spesa di euro .....

dichiarata per l'erogazione del Voucher di cui al D.M. 23 settembre 2014" ed ogni fattura deve essere pagata tramite SEPA credit transfer con l'indicazione della causale di pagamento "bene acquistato ai sensi del decreto MISA 23 settembre 2014". I relativi documenti devono essere conservati per 10 anni.

Quindi una procedura abbastanza complessa per avere in tasca qualche soldino.

Se questa agevolazione trova il Suo interesse, le chiediamo di mettersi in contatto con noi il prima possibile.

## CASSETTO DIGITALE DELL'IMPRENDITORE

**Di recente avrà avuto occasione di leggere il messaggio inviato per PEC, da parte della società informatica delle Camere di Commercio, comunicante l'istituzione del portale [www.impresa.italia.it](http://www.impresa.italia.it), a disposizione gratuitamente di tutte le imprese.**

Il nuovo portale consente tramite computer, portatile, smartphone e tablet la visione e lo scarico in maniera rapida e snella dei dati aziendali e di informazioni concernenti la propria ditta, oltreché ai documenti ufficiali come atti, visure e bilanci depositati. Il "box documentale digitale" consente inoltre il controllo dei versamenti annuali alla CCIAA, la visione di documenti presentati attraverso lo sportello unico "SUAP" e consente inoltre di mettersi in contatto e di cooperare con imprese start-up o imprese innovative.

Il servizio è gratuito e può essere fruito tramite la carta nazionale dei servizi (CNS) o l'identità digitale SPID.

## ATTIVITÀ COMMERCIALI INGANNEVOLI

**In questi giorni a più di una ditta sono stati recapitate lettere "ufficiali" da parte del "Casellario Unico Telematico Imprese", con la richiesta del versamento di EUR 300,00 per la pubblicazione in un non meglio definito registro online delle ditte attive. Questa intimidazione di pagamento non è da considerare una cosa vera e va ben oltre le pratiche commerciali leali.**

Le lettere vanno oltre la pratica commerciale ingannevole e sono al limite della truffa. Non vengono inviate su incarico della Camera di commercio e non sussiste alcun obbligo di pagare gli importi richiesti. Aziende che hanno registrato un marchio vengono invece contattate dal "Registro dei Marchi Italiani (RMI)", da "World Organization for Trademarks (WOTRA)" oppure da "World Trademark Register (WTR)".

Attività commerciali ingannevoli di questo tipo non sono rare: dappertutto in Italia è possibile avere accesso ai dati delle aziende iscritte al Registro delle imprese o ad altre banche dati pubbliche. Le imprese vengono invitate sistematicamente a versare un'imposta per l'iscrizione dei propri dati in qualche banca dati privata o in un registro marchi non ufficiale.

Spesso il testo è formulato in modo tale da trarre in inganno: a una rapida lettura pare infatti che si tratti di un sollecito di versamento dei diritti annuali o di altri diritti dovuti alla Camera di commercio. Solo dal testo stampato in piccolo o a una lettura più attenta risulta che non è così.

Imprenditori e imprenditrici possono far presente eventuali attività commerciali o azioni pubblicitarie ingannevoli all'Autorità italiana garante della concorrenza e del mercato. La segnalazione può essere effettuata online sul sito [www.agcm.it](http://www.agcm.it) oppure al numero verde 800 166 661. L'impresa ha inoltre il diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni dal pagamento. La Camera di commercio di Bolzano pubblica sul proprio sito internet, al punto di menu "Regolazione del mercato", notizie aggiornate relative alle attività commerciali ingannevoli.

## BONUS PUBBLICITÀ

Per i lavoratori autonomi, professionisti, le imprese e gli enti del terzo settore che effettuano investimenti pubblicitari entro il 31 dicembre 2017 è previsto un bonus pubblicità sia per l'acquisto di spazi pubblicitari su testate giornalistiche di carta locali e nazionali, sia su quelle online.

A partire dal 2018 il bonus fiscale spetterà anche per le campagne pubblicitarie locali effettuate su tv e radio analogiche o digitali.

Per poter beneficiare del bonus il valore di tali investimenti deve superare almeno dell'1% il valore degli investimenti di analoga natura effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente (per il 2017 si fa riferimento agli investimenti effettuati tra il 24 giugno e il 31 dicembre 2016).

L'agevolazione è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito annualmente con specifico decreto. Nel caso di piccole e medie imprese il credito d'imposta è pari al 90%.

Esempio: fra il 24 giugno e il 31 dicembre 2016 sono stati effettuati investimenti pubblicitari su giornali per un importo pari ad Euro 20.000,00; nel 2017 nello stesso periodo di riferimento (24 giugno e 31 dicembre 2017) sono stati spesi Euro 100.000,00 per investimenti di analoga natura. Sul valore incrementale pari ad Euro 80.000,00 si calcolerà l'agevolazione pari ad Euro 60.000,00 (80.000,00 x 75%) ossia Euro 72.000,00 (80.000,00 x 90%) per le PMI.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante modello F24, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Nella presentazione dell'istanza si dovrà distinguere tra media di stampa e media audiovisivi e radiofonici. In essa andranno prenotati gli investimenti programmati per entrambi i settori. Per entrambi i settori inoltre dovrà essere indicato il valore incrementale rispetto all'anno precedente (valore assoluto e percentuale).

L'effettività delle spese dovrà essere confermata tramite il visto di conformità da apporre da parte di un commercialista.

## ANTICIPAZIONI SULLA LEGGE FINANZIARIA 2018

***Ecco alcune anticipazioni, in vista delle conferme post approvazione.***

### ***Super ammortamento ridotto al 130%***

Il disegno Legge di Bilancio 2018 prevede la proroga sia del Super ammortamento che del Iper ammortamento. Mentre l'Iper ammortamento pari al 250% è introdotto per l'acquisizione di beni materiali strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il modello Industria 4.0 viene riconfermato senza modifiche, il Super ammortamento relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, dall'anno prossimo scenderà dal 140% al 130%.

Per chi pertanto ha intenzione di effettuare un investimento maggiore, è consigliabile conferire l'ordine entro la fine dell'anno corrente ed effettuare un pagamento d'acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. In questa maniera, a condizione che il conferimento avvenga entro il 30 giugno 2018, si potrà ancora fruire del maggior bonus pari al 40%.

### ***Riduzione ecobonus per finestre, schermature, caldaie a condensazione e biomassa***

Si abbassa dal 65% al 50% la detrazione per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione oppure con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

È quindi opportuno valutare se relative spese possano essere sostenute ancora entro la fine dell'anno (ciò che conta è il pagamento non l'esecuzione dei lavori). Un bonus almeno in parte maggiore potrà essere realizzato effettuando un pagamento di un acconto entro il 31 dicembre 2017. Per il pagamento dell'importo residuo nel 2018 si applicherà il bonus minore.

### ***Rottamazione cartelle bis***

È stata riaperta la possibilità di presentare l'apposita domanda non solo per le cartelle di pagamento notificate dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017, com'era stato previsto all'inizio, ma anche quelle pregresse riguardanti la prima rottamazione, ovvero, per quelle notificate dal 2000 al 31 dicembre 2016.

L'apposita domanda dovrà essere presentata entro il 15 maggio 2018 e l'importo condonato dovrà essere pagato in massimo 5 rate di pari importo nei mesi di: luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019.

Per coloro che avendo aderito alla prima rottamazione ne sono decaduti perché non in regola con i pagamenti delle rate condonate di luglio e settembre, possono rientrare nel beneficio se entro il 7 dicembre 2017 provvedono al pagamento delle rate omesse (inclusa quella in scadenza il 30 novembre 2017) in un'unica soluzione.

Per chi infine aveva aderito alla prima rottamazione e ne era rimasto escluso in quanto aveva rateazioni in corso e non era in regola con il pagamento delle rate in scadenza al 31 dicembre 2016, è possibile rientrare nel

beneficio se si presenta la domanda all'agente della riscossione entro il 31 dicembre di quest'anno

### **Dal 2019 obbligo di fatturazione elettronica per tutti i soggetti passivi**

Verrà introdotto l'obbligo di rilasciare fatture elettroniche per tutte le società ed i liberi professionisti dal 01.01.2019. Quest'ultime entreranno in vigore per l'acquisto di combustibili e subappalti con la pubblica amministrazione a partire dal 01.07.2018.

### **Studi di settore e ISA**

L'introduzione degli ISA – acronimo per indici sintetici di affidabilità fiscale, che vanno a sostituire gli studi di settore è stata spostata di un anno (come era da aspettarselo). Per il momento sono stati elaborati gli ISA per 70 settori di attività, che per motivi di equità non vengono applicati nel 2017, per non creare svantaggio per gli altri settori ancora coperti dai vecchi studi di settore. Per questo, l'applicazione degli studi è stata prorogata di un anno.

### **Avvisi dell'Agenzia delle Entrate**

L'Agenzia delle Entrate in maniera estremamente tempestiva analizza mediante controlli incrociati i versamenti IVA e le comunicazioni delle liquidazioni IVA. In caso di incongruenze o di errori viene inoltrato una lettera di compliance in tal senso al soggetto di imposta, dove il soggetto ha la facoltà di regolarizzare mediante il ravvedimento operoso a condizioni estremamente vantaggiose.

Se il soggetto debitore non si muove, allora parte l'avviso bonario, che impedisce la regolazione spontanea tramite ravvedimento. In questo caso le sanzioni vanno già al 10% (un terzo della sanzione normale). Se il contribuente non si fa avanti, dopo qualche mese arriva la cartella esattoriale (tramite PEC) dalla Agenzia Entrate Riscossioni. Si prevede che per gli avvisi bonari la sanzione applicabile verrà ridotta a un sesto del minimo (al posto del terzo del minimo), quindi in pratica il 5%, oltre gli interessi legali.


## **DETRAZIONE IVA A CREDITO 2047 – STRETTA SUI TERMINI**

Stiamo ancora aspettando una correzione sui termini per esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA a credito. Questi termini sono stati oggetto di una forte limitazione temporale, il diritto alla detrazione può essere esercitato solo in dichiarazione annuale di quell'anno, dove l'IVA è diventata esigibile. In pratica vuol dire che il lasso temporale per esercitare la detrazione IVA è passata dai due anni dalla data della fattura a quattro mesi. Questa stretta sui termini risulta problematica per le fatture di fine anno, che vengono consegnate a gennaio e che devono essere registrate in pratica ancora nella liquidazione di dicembre, per avere la dichiarazione IVA al completo.

Con i migliori auguri di un Buon Anno Nuovo

saluta cordialmente

**CONTOR**



Dott. Werner Teutsch